

TI_GERICHTE 53.2005.21 vom 3. März 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-03-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_53.2005.21

FR: TI_GERICHTE 53.2005.21 du 3 mars 2006

IT: TI_GERICHTE 53.2005.21 del 3 marzo 2006

Regeste

Indennità di supplenza (refezione)

Erwägungen

E. 8

cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.), non permette di fare, tra casi simili, delle distinzioni che nessun fatto importante giustifica o di sottoporre ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto, la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 129 I 113 consid. 5.1.; 346 consid. 6. 125 II 345 consid. 10b; 124 II 193 consid. 8d/aa; 121 I 104 consid. 4a; RDAT 1997 I n. 10 consid. 3a; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, pag. 239; Beatrice Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 2004, 1 seg.). Nei rapporti di pubblico impiego l'art. 8 cpv. 1 Cost. esige che i dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa retribuzione. Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine discrezionale nell'allestimento degli ordinamenti retributivi. Nel rispetto del divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti fattori che caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici possono scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per definirne la retribuzione (DTF 129 I 162 consid. 3.2. 165; 125 I 71 consid. 2c/aa 79). Censurabili sono soltanto le distinzioni che, non fondandosi su motivi oggettivi e pertinenti, non appaiono ragionevolmente sostenibili. 3. 3.1. Secondo l'art. 5 cpv. 1 del regolamento sulle supplenze dei docenti (RSD) del 13 febbraio 1996, nella versione in vigore sino al 31 agosto 2005, i supplenti erano retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base di un compenso settimanale corrispondente all'orario completo del docente supplito. Per le scuole dell'infanzia, il compenso era fissato a fr. 1'100.-, comprensivo delle eventuali indennità di refezione. Considerato che l'orario settimanale completo delle docenti senza refezione è di 25.25 ore, il compenso orario di questa categoria di docenti ammontava dunque a fr. 43.56 (1'100.- : 25.25), mentre quello delle docenti con refezione, gravate da un onere d'insegnamento settimanale di 32 ore, era di fr. 34.375 (anzi, 35.625 se si considera che beneficiano di 4 pasti gratuiti del valore di fr. 10.- l'uno per settimana). Lo stipendio orario delle docenti con refezione era di conseguenza sensibilmente inferiore (18.2%) a quello delle docenti senza refezione. Fra le due categorie di docenti, sussisteva quindi un'evidente disparità di trattamento, priva di qualsiasi giustificazione oggettiva, sostanzialmente analoga a quella riscontrata da questo tribunale tra le docenti nominate od incaricate nella sentenza di cui si è detto in narrativa, che il semplice pasto gratuito evidentemente non compensava. 3.2. L'attrice chiede che la

discriminazione sia corretta concedendole lo stesso supplemento (10.9%), che è stato riconosciuto alle docenti nominate e incaricate. La richiesta misconosce che tale supplemento era stato calcolato valutando l'onere lavorativo annuale complessivo delle docenti in questione, che non è dato soltanto dalle ore settimanali d'insegnamento moltiplicate per il numero di settimane di scuola, ma comprende anche tutto il lavoro di preparazione delle attività scolastiche ed il tempo dedicato ai contatti con i genitori, con i colleghi e con la direzione dell'istituto scolastico. Oneri, questi, che, specialmente nel caso di supplenze di breve durata, non incombono o incombono in misura comunque limitata ai docenti supplenti. L'attrice dimentica inoltre che quella sentenza stabiliva anche che dall'indennità supplementare, calcolata moltiplicando lo stipendio annuo versato alle docenti con refezione per il fattore 0.109, andava ancora dedotta la somma fissa di fr. 3'618.-. Percentualmente, per rapporto allo stipendio, il supplemento effettivamente dovuto era variabile (1.85% per uno stipendio annuo di fr. 40'000.-; 4.87% per uno stipendio annuo di fr. 60'000.-; 6.37% per uno stipendio annuo di fr. 80'000.-). La discriminazione lamentata dall'attrice non può dunque essere corretta semplicemente moltiplicando lo stipendio orario delle docenti con refezione per il fattore 0.109. Per porvi rimedio occorrerebbe valutare in modo analitico l'onere lavorativo effettivo delle due categorie di docenti supplenti, tenendo in particolare presente che già nel giudizio più volte citato l'onere lavorativo corrispondente al momento della refezione è stato considerato inferiore a quello d'insegnamento. Una simile laboriosa indagine può tuttavia essere evitata se si considera che il Consiglio di Stato ha nel frattempo modificato l'art. 5 RDS riconoscendo alle docenti supplenti con oneri di refezione un'indennità supplementare di fr. 25.- per ogni momento di refezione oltre al pasto gratuito. Indennità, questa, che corrisponde a circa il 10.4% del compenso giornaliero versato alle docenti supplenti, calcolato in base ad un salario orario di fr. 34.375 per 7 ore di lavoro. 4. Nel caso in esame, i conteggi presentati dall'attrice consentono al massimo di stabilire i giorni supplenza effettuati presso ogni singolo comune convenuto. Dato che le docenti senza refezione erano retribuite allo stesso modo di quelle con refezione, tali conteggi non permettono tuttavia di stabilire con la dovuta precisione se l'attrice abbia effettivamente o meno sovrinteso alla refezione. La petizione, nella misura in cui è proposta dalla docente AT 1, può dunque essere accolta soltanto nel senso di riconoscere all'attrice un'indennità supplementare di fr. 25.- per ogni momento di refezione effettivamente prestato, sino ad un massimo della pretesa fatta valere nei confronti del singolo comune, lasciando alle parti il compito di stabilirne esattamente il numero. L'accertamento del carattere discriminatorio dell'art. 39 cpv. 1 RSD nella versione in vigore sino al 31 agosto 2005 non deve essere esplicitato, perché è sottinteso al riconoscimento della pretesa pecuniaria fatta valere in giudizio. Considerato che il difetto è stato nel frattempo emendato, la richiesta non appare d'altronde più sorretta da alcun interesse. La petizione va invece respinta siccome inammissibile nella misura in cui è proposta dal sindacato SSP/VPOD, perché l'attore non è parte del rapporto d'impiego con i comuni convenuti. 5. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili, commisurate tenendo conto del carattere seriale della petizione, analoga ad altre undici, sono suddivise fra i convenuti proporzionalmente al prevedibile esito dei conteggi di dettaglio. Per questi motivi, visti gli art. 1, 2, 68, 78, 79 LOrd; 34 LStip; 52 LSc; 7, 12, 21, 30, 37 LSIE; 39 RLALSIE; 8 Cost.; 39 RSD; 31, 51, 71, 74 PAm; dichiara e pronuncia: 1. La petizione è parzialmente accolta. § Di conseguenza: 1.1. Il comune di CV 1 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 119.90, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

1.2. Il comune di CV 2 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 721.25, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi. 1.3. Il comune di CV 3 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 213.55, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi. 1.4. Il comune di CV 4 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 133.05, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi. 1.5. Il comune di CV 5 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 147.15, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi. 1.6. Il comune di CV 6 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 202.40 oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi. 1.7. Il comune di CV 7 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 880.05, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi. 1.8. Il comune di CV 8 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 119.90, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi. 1.9. Il comune di RA 9 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 134.90, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi. 1.10. Il comune di CV

E. 10

verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 131.25, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi. 1.11. Il comune di CV

E. 11

verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 162.10, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi. 1.12. Il comune di RA

E. 12

verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 200.50, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Le ripetibili di fr. 300.- sono suddivise fra i comuni convenuti come segue: – fr. 10.- a carico del comune di CV 1; – fr. 70.- a carico del comune di CV 2; – fr. 20.- a carico del comune di CV 3; – fr. 15.- a carico del comune di CV 4; – fr. 15.- a carico del comune di CV 5; – fr. 90.- a carico del comune di CV 7; – fr. 15.- a carico del comune di CV 8; – fr. 15.- a carico del comune di CV 9; – fr. 15.- a carico del comune di CV 10; – fr. 15.- a carico del comune di CV 11; – fr. 20.- a carico del comune di CV 12. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario